

REGOLAMENTO (CEE) N. 2135/86 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 1570/77 relativo alle maggiorazioni e detrazioni applicabili all'intervento nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2731/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco, del sorgo e del frumento duro ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1580/86 del Consiglio ⁽⁴⁾, ha previsto norme più restrittive per la qualità tipo dei cereali in questione; che sono parimenti modificate le qualità minime imposte per l'intervento; che è opportuno trarne le conseguenze per quanto riguarda le maggiorazioni e le detrazioni, specialmente per il frumento tenero;

considerando inoltre che il regolamento (CEE) n. 2727/75 prevede il sostegno della produzione di frumento tenero panificabile di qualità superiore e della produzione di segala panificabile mediante una maggiorazione speciale; che è opportuno fissare i criteri qualitativi specifici cui debbono rispondere tali cereali per poter beneficiare della maggiorazione speciale;

considerando che per la campagna 1986/1987 può essere applicato ai cereali un regime particolare per quanto riguarda il tasso massimo di umidità; che, di conseguenza, è necessario adeguare per questa campagna di commercializzazione la tabella delle maggiorazioni;

considerando che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 1570/77 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2160/84 ⁽⁶⁾;

considerando che il comitato di gestione non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1570/77 è modificato come segue:

1. Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 2 »

Le maggiorazioni e detrazioni delle quali è aumentato o diminuito il prezzo di intervento sono calcolate

applicando le percentuali previste agli articoli 3, 4, 4 bis e 6 a questo prezzo valido all'inizio della campagna di commercializzazione ».

2. All'articolo 3, paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

« Tuttavia, per la campagna 1986/1987 si applicano le maggiorazioni che figurano nella tabella II dell'allegato I ».

3. All'articolo 3, paragrafo 2 in fine, i termini « tabella II » sono sostituiti dai termini « tabella III ».

4. È aggiunto il seguente articolo 4 bis:

« Articolo 4 bis »

1. Una detrazione del 5 % è applicata al prezzo d'intervento, valido all'inizio della campagna di commercializzazione del frumento tenero, che non soddisfa ai requisiti tecnologici e fisici di qualità.

Il frumento tenero panificabile possiede i requisiti tecnologici e fisici richiesti se la pasta da esso ottenuta non risulta collosa nella lavorazione meccanica e se il cereale presenta le caratteristiche seguenti:

- indice di Zeleny superiore o uguale a 20;
- indice di caduta di Hagberg superiore o uguale a 220 secondi, compresi i 60 secondi di tempo di preparazione (agitazione);
- la percentuale totale degli elementi che sono propri del frumento tenero di qualità irreprensibile è pari almeno al 90 %;
- la percentuale delle impurità relative ai chicchi non supera il 5 %;
- la percentuale totale di impurità diverse (Schwarzbesatz) non supera il 3 %, di cui al massimo 0,05 % di chicchi riscaldati spontaneamente o essiccati troppo brutalmente, 0,05 % di segala cornuta e 0,10 % di semi di erbe nocive;
- la percentuale di chicchi scaldati durante le operazioni di essiccazione non supera lo 0,50 %.

2. Se il tenore di proteine del frumento tenero che possiede i requisiti di cui al paragrafo 1, secondo comma, è inferiore all'11,5 %, si applicano le detrazioni che figurano nella tabella IV dell'allegato I. Tali detrazioni si applicano al prezzo di intervento valido all'inizio della campagna di commercializzazione.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 34.

⁽⁵⁾ GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 18.

⁽⁶⁾ GU n. L 197 del 27. 7. 1984, pag. 21.

3. Le spese necessarie per effettuare la prova di attività amilasica (Hagberg), della prova di Zeleny, della prova di attitudine alla lavorazione meccanica e del dosaggio della proteina sono a carico dell'offerente.

In caso di controversia, l'organismo di intervento sottoporrà nuovamente il frumento in causa ai controlli necessari e le spese relative a tali controlli sostenute dalla parte che verrà dichiarata perdente ».

5. Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 5*

Fatto salvo il disposto dell'articolo 3, paragrafo 3, le maggiorazioni e le detrazioni di cui agli articoli 3, 4 e 4 bis sono applicate congiuntamente ».

6. All'articolo 6, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :

« 1. Gli organismi di intervento applicano, all'atto dell'intervento, la maggiorazione speciale di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2727/75 alla segala che possieda le seguenti caratteristiche :

- la percentuale di chicchi germinati non superi il 2,5 %,
- la percentuale di chicchi spezzati non superi il 5 % e la percentuale di impurità costituite da chicchi non superi il 3 %,
- la percentuale di chicchi deteriorati per riscaldamento spontaneo e per essiccazione troppo brutale non superi lo 0,05 %,
- la percentuale di chicchi scaldati nel corso delle operazioni di essiccazione non superi lo 0,50 %,
- la viscosità di una sospensione acquosa basata su macchinazione integrale (germi compresi) non risulti inferiore, sul diagramma dell'amilografo Brabender, a 200 unità ad una temperatura di almeno 63° C nel punto massimo della curva ».

7. È aggiunto il seguente articolo 6 bis :

« *Articolo 6 bis*

1. Indipendentemente dalle disposizioni degli articoli 3 e 4, gli organismi di intervento applicano, all'atto dell'intervento, la maggiorazione speciale di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2727/75 al frumento tenero panificabile se la pasta da esso ottenuta non risulta collosa nella lavorazione meccanica e se il cereale presenta le caratteristiche tecnologiche e fisiche seguenti :

- tenore di proteine ($N \times 5,7$) riferito alla materia secca superiore o uguale al 14 % ;
- indice di Zeleny superiore o uguale a 35 ;
- indice di caduta di Hagberg superiore o uguale a 240 secondi, compresi i 60 secondi di tempo di preparazione (agitazione) ;
- le caratteristiche fisiche di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, terzo, quarto, quinto e sesto trattino.

2. Le spese necessarie per effettuare la prova di attitudine alla lavorazione meccanica, del dosaggio della proteina, della prova di Zeleny e della prova di attività amilasica (Hagberg) sono a carico dell'offerente.

3. In caso di controversia, l'organismo di intervento sottoporrà nuovamente il frumento in causa ai controlli necessari e le spese relative a tali controlli saranno sostenute dalla parte che verrà dichiarata perdente ».

8. L'allegato I è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

« ALLEGATO I

TABELLA I

Maggiorazioni, calcolate in percentuale, dei prezzi di cui all'articolo 2 del presente regolamento per cereali il cui tasso di umidità differisce da quello considerato per la qualità tipo

Tassi di umidità	Percentuale
13,4	0,1
13,3	0,2
13,2	0,3
13,1	0,4
13,0	0,5
12,9	0,6
12,8	0,7
12,7	0,8
12,6	0,9
12,5	1,0
12,4	1,1
12,3	1,2
12,2	1,3
12,1	1,4
12,0	1,5
11,9	1,6
11,8	1,7
11,7	1,8
11,6	1,9
11,5	2,0
11,4	2,1
11,3	2,2
11,2	2,3
11,1	2,4
11,0	2,5
10,9	2,6
10,8	2,7
10,7	2,8
10,6	2,9
10,5	3,0
10,4	3,1
10,3	3,2
10,2	3,3
10,1	3,4
10,0	3,5

TABELLA II

Maggiorazioni, calcolate in percentuale, dei prezzi di cui all'articolo 2 del presente regolamento per cereali il cui tasso di umidità differisce da quello considerato per la qualità tipo

(Campagna 1986/1987)

Tasso di umidità	Percentuale
13,9	0,1
13,8	0,2
13,7	0,3
13,6	0,4
13,5	0,5
13,4	0,6
13,3	0,7
13,2	0,8
13,1	0,9
13,0	1,0
12,9	1,1
12,8	1,2
12,7	1,3
12,6	1,4
12,5	1,5
12,4	1,6
12,3	1,7
12,2	1,8
12,1	1,9
12,0	2,0
11,9	2,1
11,8	2,2
11,7	2,3
11,6	2,4
11,5	2,5
11,4	2,6
11,3	2,7
11,2	2,8
11,1	2,9
11,0	3,0
10,9	3,1
10,8	3,2
10,7	3,3
10,6	3,4
10,5	3,5
10,4	3,6
10,3	3,7
10,2	3,8
10,1	3,9
10,0	4,0

TABELLA III

Maggiorazioni, calcolate in percentuale, dei prezzi di cui all'articolo 2 del presente regolamento per cereali il cui tasso di umidità differisce da quello considerato per la qualità tipo

Frumento tenero		Frumento duro	
kg/hl	in %	kg/hl	in %
		<i>Maggiorazioni</i>	
		più di 79,0 — 80,0	0,3
		più di 80,0 — 81,0	0,6
		più di 81,0 — 82,0	0,9
		più di 82,0	1,1
<i>Detrazioni</i>		<i>Detrazioni</i>	
meno di 76 — 75	0,5	meno di 77,0 — 76,0	0,75
meno di 75 — 74	1,0		
meno di 74 — 73	1,5		
meno di 73 — 72	2,0		
Segala		Orzo	
kg/hl	en %	kg/hl	en %
<i>Detrazioni</i>		<i>Detrazioni</i>	
meno di 70,0 — 69,0	0,5	meno di 64,0 — 63,0 (*)	1,0
meno di 69,0 — 68,0	1,0		

(*) In caso di applicazione delle disposizioni dell'articolo 112 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, all'orzo raccolto in Spagna si applicano le detrazioni seguenti:

- a) per il periodo dal 1° marzo 1986 alla fine della campagna di commercializzazione 1986/1987:
- meno di 63 kg/hl — 62 kg/hl: 2 %,
 - meno di 62 kg/hl — 61 kg/hl: 3 %,
 - meno di 61 kg/hl — 60 kg/hl: 4 %;
- b) per la campagna di commercializzazione 1987/1988:
- meno di 63 kg/hl — 62 kg/hl: 2 %,
 - meno di 62 kg/hl — 61 kg/hl: 3 %;
- c) per la campagna di commercializzazione 1988/1989:
- meno di 63 kg/hl — 62 kg/hl: 2 %.

TABELLA IV

Detrazioni di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2, del presente regolamento

Tenore di proteine (N × 5,7)	Detrazione, in percentuale
Meno di 11,5 — 11,0	1,0
Meno di 11,0 — 10,5	2,0
Meno di 10,5 — 10,0	3,0
Meno di 10,0 — 9,5	4,0
Meno di 9,5	5,0 *